

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Commercialisti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“Responsabilità Civile Commercialisti”

Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Persone non considerate Terze	Non sono considerate terzi: a) l'Assicurato e le persone per la cui attività è estesa l'assicurazione; b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; c) i dipendenti dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; d) le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'art. 2359 C.C. o che, in ogni modo, siano oggetto da parte dell'Assicurato o esercitino nei suoi confronti, influenza economica determinante e/o attività di direzione/coordinamento
Esclusioni R.C. Professionale	L'assicurazione è esclusa: a) se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione al relativo albo professionale; b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75, n. 136) e di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore contabile in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e di investimento e di società per azioni quotate in borsa;



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Professionale

- c) per multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
- d) per le richieste di risarcimento derivanti dall'attività indicata in polizza se esercitata in connessione o commissionata all'Assicurato da un'impresa facente capo direttamente o indirettamente allo stesso (salvo quanto previsto dalla relativa Condizione Speciale, se richiamata in polizza);
- e) per la conduzione e la proprietà dello studio;
- f) per le perdite patrimoniali ed i danni:
 - 1) da inquinamento;
 - 2) connessi ad attività previste dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 3) inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore (compresa l'attività di direttore generale o di consigliere di amministrazione o membro del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, ecc.) o di sindaco di società o di enti (salvo quanto previsto dalla relativa Condizione Speciale, se richiamata in polizza);
 - 4) inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità: di curatore fallimentare nelle procedure di fallimento; di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata; di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario straordinario ex D.lgs. 270/1999 e/o ex D.L. 347/2003 e successive modificazioni; di custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. (salvo quanto previsto dalla relativa Condizione Speciale, se richiamata in polizza);
 - 5) inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale (salvo quanto previsto dalla relativa Condizione Speciale, se richiamata in polizza);
 - 6) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
 - 7) conseguenti all'attività svolta in proprio dai dipendenti;
 - 8) inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità: di amministratore e/o comunque di gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
 - 9) inerenti l'attività svolta dall'Assicurato quale mediatore nelle conciliazioni di controversie civili e commerciali ai sensi del D.lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e successive modifiche nonché in qualità di Arbitro ai sensi degli art. 806 e seguenti del c.p.c. (attività assicurabile con estensione di garanzia);
- g) per le perdite patrimoniali:
 - 1) derivanti da furto, rapina o incendio;
 - 2) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
 - 3) inerenti all'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti, salvo quelle derivanti dalle attività di revisione dei bilanci pubblici di cui all'articolo "Attività di revisione bilanci pubblici";
 - 4) derivanti da carenze dell'hardware o di errori di programmazione del software, relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati. La presente esclusione non opera qualora AXA abbia la possibilità di esperire azione di rivalsa nei confronti del fornitore di hardware o di software. (Deroga l'esclusione, relativamente all'attività di elaborazione dati, quanto previsto dalla relativa Condizione Speciale, se richiamata in polizza);
- h) per i danni:
 - 1) da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
 - 2) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - 3) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 4) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - 5) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - 6) da presenza o detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
 - 7) derivanti da campi elettromagnetici.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Professionale	<p>i) per le perdite patrimoniali ed i danni derivanti dalle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;2) l'attività di membro dell'organo di vigilanza di un'azienda ed altre attività simili svolte ai sensi dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; la "certificazione formale dell'esistenza di crediti IVA per la compensazione orizzontale (c.d. visto leggero) ex art. 10 comma 7 della legge n. 102/2009" (salvo se prevista con patto speciale allegato in polizza);3) la compensazione degli altri crediti tributari ai sensi dell'art. 1, comma 574 della Legge 23/12/2013 n. 147, (salvo se prevista con patto speciale allegato in polizza);4) la prestazione di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni (c.d. semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata ex D.lgs. n.175/2014) (salvo se prevista con patto speciale allegato in polizza); <p>j) per le perdite patrimoniali e le sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio" (e successive modificazioni o integrazioni).</p>
Esclusioni attività professionale svolta presso CAAF	<p>L'assicurazione non vale per la prestazione di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni (c.d. semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata ex D.lgs. n. 175/2014).</p>
Esclusioni Attività di Sindaco	<p>Fermo quanto previsto dall'articolo "Rischi esclusi dall'assicurazione", l'assicurazione non è operante:</p> <ol style="list-style-type: none">a) se l'attività di sindaco sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza i requisiti previsti dalla legge o venga svolta dall'Assicurato nonostante si siano verificate circostanze che ne prevedono la decadenza o la cessazione dall'ufficio per norma di legge (artt. 2399, 2400, 2405 C.C.);b) per qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da o relativa a procedure liquidative (ai sensi dell'art. 2484 C.C.) e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, ecc.) avviate prima del periodo di assicurazione. Questa esclusione non opera per l'incarico di sindaco accettato per la prima volta successivamente all'avvio di dette procedure; pc) per le richieste di risarcimento relative a società che, alla data di decorrenza dell'estensione di garanzia Cond. D - "Attività di sindaco", risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis C.C.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dall'art. 2463 C.C. e art. 2482 ter C.C., ed eventuali successi-ve modificazioni o integrazioni di legge;d) per le richieste di risarcimento che traggono origine da o relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo competente;e) per le richieste di risarcimento avanzate direttamente od indirettamente contro l'Assicurato, da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.). <p>Infine, si precisa che l'assicurazione non è operante qualora l'attività di sindaco sia svolta nell'ambito:</p> <ul style="list-style-type: none">• bancario;• assicurativo;• di intermediazione mobiliare (titolo di esempio SICAV e SGR);• di gestione di fondi pensione e di investimento;• Società per azioni quotate in borsa.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTA

Garanzia Base R.C.	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Garanzia base per le perdite patrimoniali in genere (salvo quanto diversamente indicato in polizza)	fino a concorrenza del massimale di polizza	
Garanzia base per perdite patrimoniali conseguenti a multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato	1/3 del massimale per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro (comunque col massimo di scoperto di 25.000 euro) per ogni sinistro
Attività di revisore contabile	fino a concorrenza del massimale col massimo di 1.000.000 euro per sinistro/anno	
Attività di revisione bilanci pubblici	50% del massimale per sinistro/anno	
Attività di rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla commissione tributaria	1/3 del massimale per sinistro/anno	
Attività di giudice tributario e/o membro di commissione tributaria	50% del massimale per sinistro/anno	Scoperto del 10% col minimo di 2.500 euro per ogni sinistro
Perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti o titoli non al portatore	50.000 euro per sinistro per le perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio	Scoperto 10% col minimo di 500 euro (comunque col massimo di scoperto di 25.000 euro) per ogni sinistro
Perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori	1.500 euro per sinistro/anno	Franchigia assoluta 500 euro per sinistro
Responsabilità connessa alla legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)	1/3 del massimale per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro (comunque col massimo di scoperto di 25.000 euro) per ogni sinistro
Docenze e pubblicazioni	25.000 euro per sinistro/anno	250 euro per sinistro
Condizioni Speciali (operanti se richiamate)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Cond. B - Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)	50% del massimale per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro (comunque col massimo di scoperto di 25.000 euro) per ogni sinistro
Cond. C - Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale	50% del massimale per sinistro/anno	
Cond. D - Attività di Sindaco	50% del massimale per sinistro/anno (limite operante anche per studio associato qualora il sinistro coinvolga più Assicurati)	Scoperto 10% col minimo di 2.500 euro per ogni sinistro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia di sinistro deve contenere tutte le informazioni utili ed i documenti in suo possesso nonché ogni altra informazione utile alla gestione del sinistro.</p> <p>L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.</p>
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p>

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Obblighi dell'impresa assicuratrice	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").
 Come posso disdire la polizza?	
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
R.C. Commercialista, è una copertura di Responsabilità Civile Professionale rivolta a commercialisti ed esperti contabili (sia singolo professionista sia studio associato).	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 20,7 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).</p> <p>Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">• nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;• numero della polizza e nominativo del Contraente;• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!